



MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

*Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria
Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Liguria*



Comune di Toirano

CONVENZIONE

Stipulata ai sensi dell'art. 112 e dell'art. 102 del Dlgs 22.1.2004 "Codice dei Beni Culturali"
tra

*il Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Liguria, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria e il Comune
di Toirano (SV)*

per la gestione delle Grotte di Toirano

VISTO il Decreto Legislativo 20.10.1998, n. 368 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, " *T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* ";

VISTO il Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42 recante il " *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137* " ed in particolare l'articolo 1, comma 1, per il quale " *In attuazione dell'art. 1 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni dell'art. 117 della Costituzione* "; l'articolo 1, comma 3, per il quale " *Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione* "; gli articoli 4-5, l'art. 111 e sgg., recanti i " *Principi della valorizzazione dei beni culturali* ";

VISTO il D.P.R. 26.11.2007, n. 233, ed in particolare l'art. 17;

CONSIDERATO:

- che nel territorio comunale di Toirano (SV), intercluso in terreni di proprietà comunale esiste il complesso denominato " *Grotte di Toirano* ", identificato al C.T. di Toirano (SV) al Foglio 22 del mappale (464), (465), (466), (467), ubicato nel profondo sottosuolo, dichiarato di importante interesse archeologico, e appartenente al **demanio archeologico** (nota Ministero delle Finanze, Dir. Gen Demanio n. 63076/VI del 24.1.1981), ovvero culturale (art. 53 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) **composto da:**
- 1) **Grotta della Basura (o Strega)** con una lunghezza di metri 1300 circa e uno sviluppo di circa 450 ml che è collegata tramite un tunnel artificiale di ml. 115 alla Grotta di S. Lucia Inferiore; aperta al pubblico e inserita nel percorso di visita;

- **Grotta di Santa Lucia Inferiore**, che si sviluppa per ml. 500 circa e che costituisce l'uscita del percorso turistico che conduce all'aperto sull'altro lato della montagna; aperta al pubblico e inserita nel percorso di visita;
- **Grotta di S. Lucia Superiore**, che si trova pochi metri più in alto di Santa Lucia Inferiore. Ospita nella parte anteriore un Santuario risalente ai secoli XV e XVI. Dietro l'altare, la cavità si estende con un corridoio rettilineo lungo circa 240 metri;
- **Grotta del Colombo** si apre alcune decine di metri più in alto della grotta della Bàsura e di quelle di Santa Lucia. È un'ampia galleria lunga 50 metri, con una sala laterale di notevoli dimensioni; attualmente chiusa al pubblico, ma visitabile con guida;
- che la rilevanza del suddetto complesso sul piano preistorico, archeologico e naturalistico richiede un'adeguata ed incisiva azione di tutela, promozione e valorizzazione;
- che è intenzione congiunta della *Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria* e del *Comune di Toirano* assicurare una più ampia valorizzazione e fruizione del complesso delle "Grotte di Toirano";
- che il *Comune di Toirano* (SV) ha avuto fino al 31.12.1996 in consegna a scopo turistico il complesso ipogeo denominato "Grotte di Toirano" con regolare concessione da parte dell'Agenzia del Demanio e poi di fatto fino al 3.12.2010, data di riconsegna delle stesse alla *Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria*;
- che per la gestione provvisoria delle Grotte il *Comune di Toirano* si è dotato di una struttura organica appositamente assunta e finanziata con gli introiti dei biglietti;
- che il presente accordo intende pertanto disciplinare modalità di gestione atte a superare l'affidamento temporaneo sancito con la nota del 3.12.2010 prot. n. 6817, ed in particolare le criticità legate all'affluenza del pubblico, alla tutela dell'area ipogea, alla chiusura forzata del Museo Preistorico della Val Varatella ed a concordare le modalità per l'impostazione delle più corrette scelte di valorizzazione;

tutto ciò premesso, tra

- il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI-DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA e la SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LIGURIA (d'ora in poi: *Direzione* o *Soprintendenza*), in quest'atto rispettivamente rappresentate dall'Arch. Maurizio Galletti, nato a Torino il 01.07.1951 codice fiscale GLLMRZ51L01L219B nella sua qualità di Direttore Regionale, e domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale, via Balbi 10, Genova e dal dott. Filippo Maria Gambari, nato a Milano il 12.11.1954, codice fiscale GMBFPP54S12F205E nella sua qualità di Soprintendente *ad interim* per i Beni



Archeologici della Liguria, e domiciliato per la carica presso la *Soprintendenza*, via Balbi 10, Genova;

- il COMUNE DI TOIRANO (d'ora in poi: Comune), in quest'atto rappresentato dal Sindaco, sig. Silvano Tabò, nato a Loano (SV) il 25/09/1966, codice fiscale TBASVN66P25E632T domiciliato per la carica presso la sede del *Comune*, Via Braida 35, 17055 Toirano (SV),

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente atto e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2

La *Soprintendenza* ed il *Comune* concordano di attuare un'azione coordinata ed integrata per la gestione e al fine di porre in atto forme ed interventi per la valorizzazione e la fruizione del sito, sia in ambito culturale, sia turistico e per il riallestimento del Museo Preistorico-Archeologico della Val Varatella.

Art. 3

Il *Comune* si impegna:

- a) a garantire l'apertura del complesso denominato "*Grotte di Toirano*", mantenendo presso le stesse l'attuale servizio di accoglienza al pubblico, di vigilanza e di accompagnamento del pubblico alla visita con modalità già in atto e con proprio personale, secondo orari che saranno meglio definiti di comune accordo, anche tenendo conto dei diversi periodi dell'anno, compreso quello di chiusura per manutenzione;
- b) a garantire l'organizzazione del servizio di visite guidate con l'ausilio di personale qualificato, che abbia i requisiti per l'esercizio della professione previsti dalla normativa vigente, ovvero personale con laurea in discipline attinenti alla tipologia del bene (Beni Culturali, Scienze Naturali, Archeologia preistorica);
- c) ad apporre con pari dignità con quello del Comune il logo del *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*, con la dicitura *Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria*, che sarà fornito dalla *Soprintendenza*, sui biglietti d'ingresso, sul materiale illustrativo (*dépliant*, cartoline etc.) prodotto, ed in ogni forma diversa di prodotto atto alla promozione turistica e culturale (pagine web, pubblicazioni scientifiche, percorsi tematici, ecc.) del sito;
- d) a riconoscere per le riproduzioni, ai sensi dell'art. 108 del Dlgs. n. 42/22.1.2004, la corresponsione dei diritti secondo forme e modalità concordate con la *Soprintendenza*¹;

¹ Si precisa che seguire riprese fotografiche professionali di Beni culturali di proprietà dello Stato e/o che siano stati dichiarati di interesse culturale è un'operazione che richiede il rilascio di un'esplicita autorizzazione, ed in alcuni casi il pagamento di "canoni". Questa limitazione è relativa unicamente ai beni che siano di proprietà dello Stato, o comunque siano in consegna al Ministero dei Beni Culturali, alle Regioni, Soprintendenze e ad altri enti pubblici territoriali in quanto dichiarati di interesse culturale, e quindi ricadano nel disposto del Dlgs. n. 42/22.1.2004. Le riprese amatoriali di musei o comunque di beni che ricadano nel disposto del Dlgs. n. 42/22.1.2004, devono essere autorizzate dal Capo d'Istituto, ma, in ogni caso non comportano nessun pagamento.

